

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
PROMOZIONE FINANZIARIA
E OFFERTA FUORI SEDE**

anno 2014 / numero 01

(Testo consolidato al 28/01/2025 - Aggiornamento VIII)

INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SULL’OFFERTA FUORI SEDE.....	3
Articolo 1 – Definizioni.....	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni.....	4
Articolo 3 – Soggetti autorizzati che possono esercitare l’offerta fuori sede.....	4
Articolo 4 – Efficacia dei contratti conclusi fuori sede.....	4
Articolo 5 – Responsabilità del soggetto autorizzato.....	5
Articolo 6 – Regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti.....	5
TITOLO II REGISTRO E DISPOSIZIONI SUI PROMOTORI FINANZIARI E SUI DIPENDENTI DI SOGGETTI AUTORIZZATI CHE ESERCITANO L’OFFERTA FUORI SEDE.....	6
<i>Capo I Istituzione, contenuto e pubblicità del registro.....</i>	<i>6</i>
Articolo 7 – Istituzione del registro.....	6
Articolo 8 – Contenuto del registro.....	6
Articolo 9 – Pubblicazione e tenuta del registro.....	7
<i>Capo II Requisiti e procedimento per l’iscrizione nel registro.....</i>	<i>7</i>
Articolo 10 – Requisiti di onorabilità.....	7
Articolo 11 – Requisiti di professionalità dei promotori finanziari.....	8
Articolo 12 – Situazioni impeditive e di incompatibilità relative ai promotori finanziari.....	8
Articolo 13 – Domanda di iscrizione al registro.....	9
Articolo 14 – Provvedimenti della Banca Centrale.....	10
<i>Capo III Sospensione e cancellazione dal registro.....</i>	<i>10</i>
Articolo 15 – Sospensione su istanza di parte.....	10
Articolo 16 – Sospensione d’ufficio.....	11
Articolo 17 – Cancellazione su istanza di parte.....	11
Articolo 18 – Cancellazione d’ufficio.....	11
Articolo 19 – Procedimento ed effetti dei provvedimenti di sospensione e cancellazione.....	12
<i>Capo IV Regole di organizzazione e di comportamento relative agli offerenti fuori sede.....</i>	<i>13</i>
Articolo 20 – Regole generali di comportamento relative ai promotori finanziari.....	13
Articolo 21 – Regole di presentazione e di comportamento verso la clientela.....	14
Articolo 22 – Conservazione della documentazione da parte degli offerenti fuori sede.....	15
Articolo 23 – <i>Abrogato</i>	15
<i>Capo V Vigilanza.....</i>	<i>16</i>
Articolo 24 – Poteri dell’Autorità di Vigilanza.....	16
Articolo 24-bis – Accertamenti ispettivi sui promotori finanziari.....	16
Articolo 25 – Documentazione da inviare all’Autorità di Vigilanza da parte dei promotori finanziari.....	17
Articolo 26 – Obblighi di comunicazione.....	17
Articolo 27 – Sanzioni.....	18
TITOLO III OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA.....	18
Articolo 28 – Operatività all’estero dei promotori finanziari iscritti al registro.....	18
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	19
Articolo 29 – Promotori finanziari già iscritti all’elenco dei promotori finanziari tenuto dalla Banca Centrale.....	19
Articolo 30 – Disposizioni abrogate.....	19
Articolo 31 - Modelli.....	19
ALLEGATI.....	20
ALLEGATO A.....	21

TITOLO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SULL'OFFERTA FUORI SEDE

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- “**Banca Centrale**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- “**clienti professionali**”: i soggetti di cui all’Allegato 1 del Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
- “**collocamento presso il pubblico**”: raccolta da parte degli offerenti fuori sede delle proposte contrattuali sottoscritte dalla clientela con successivo inoltro al soggetto autorizzato per conto del quale gli stessi offerenti fuori sede operano;
- “**documento di riconoscimento**”: documento, contenente la fotografia e l’indicazione di tutte le generalità di una persona fisica, rilasciato da una pubblica autorità nazionale o estera;
- “**esponenti aziendali**”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in soggetti autorizzati di cui all’articolo 15 della LISF;
- “**Legge sulle Società**”: la Legge 23 febbraio 2006, n. 47;
- “**LISF**”: la Legge 17 novembre 2005, n. 165;
- “**offerta fuori sede**”: la promozione e il collocamento presso il pubblico:
 - 1) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto autorizzato incaricato della promozione o del collocamento;
 - 2) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto autorizzato che presta, promuove o colloca il servizio;
- “**offerente fuori sede**”: il promotore finanziario o il dipendente di soggetti autorizzati che esercita l’offerta fuori sede;
- “**promozione presso il pubblico**”: pubblicizzazione e presentazione personalizzata da parte degli offerenti fuori sede a potenziale clientela di proposte contrattuali fornite dal soggetto autorizzato per conto del quale gli stessi offerenti fuori sede operano;
- “**promotore finanziario**”: persona fisica che, in qualità di agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento di cui all’articolo 24 della LISF;
- “**registro**”: il registro pubblico dei promotori finanziari di cui all’articolo 25 della LISF, comprensivo di apposita sezione dedicata ai dipendenti di soggetti autorizzati che esercitano l’offerta fuori sede;
- “**servizi di investimento**”: i servizi e le attività di investimento di cui alla lettera D dell’Allegato 1 della LISF;
- “**soggetti autorizzati**”: i soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad esercitare una o più attività riservate ai sensi della LISF, inclusi quelli esteri autorizzati ai sensi dell’articolo 75 della LISF;

- “**strumenti finanziari**”: gli strumenti finanziari di cui all’Allegato 2 della LISF unitamente ai depositi strutturati di cui all’articolo I.I.2 del Regolamento n. 2024-05.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.

3. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscolo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio professionale dell’attività di PROMOTORE FINANZIARIO e l’OFFERTA FUORI SEDE di STRUMENTI FINANZIARI e SERVIZI DI INVESTIMENTO nel territorio della Repubblica di San Marino.

2. Non costituisce OFFERTA FUORI SEDE quella effettuata nei confronti di CLIENTI PROFESSIONALI. La promozione e il collocamento di STRUMENTI FINANZIARI e SERVIZI DI INVESTIMENTO svolti fuori sede nei confronti di CLIENTI PROFESSIONALI diversi dai SOGGETTI AUTORIZZATI, devono comunque essere effettuati per conto di prestatori di SERVIZI DI INVESTIMENTO autorizzati ai sensi del Regolamento n. 2024-05.

Articolo 3 – Soggetti autorizzati che possono esercitare l’offerta fuori sede

1. I SOGGETTI AUTORIZZATI possono esercitare l’OFFERTA FUORI SEDE dei SERVIZI DI INVESTIMENTO alla cui prestazione sono autorizzati. Qualora nelle autorizzazioni rientri anche il servizio di collocamento, possono essere OFFERTI FUORI SEDE anche STRUMENTI FINANZIARI, nonché SERVIZI DI INVESTIMENTO prestati da altri SOGGETTI AUTORIZZATI dalla BANCA CENTRALE.

2. Per l’OFFERTA FUORI SEDE i SOGGETTI AUTORIZZATI devono avvalersi di PROMOTORI FINANZIARI iscritti al REGISTRO, ovvero di propri dipendenti iscritti in apposita sezione del medesimo REGISTRO.

3. I PROMOTORI FINANZIARI possono inoltre promuovere fuori sede servizi e prodotti bancari, nel rispetto delle norme in materia di rapporti con la clientela di cui al Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria, in particolare degli articoli X.III.3 e X.IV.13; nonché promuovere fuori sede servizi o prodotti rientranti nell’esercizio dell’attività di cui alla lettera B dell’Allegato 1 alla LISF, nel rispetto delle norme in materia di rapporti con la clientela di cui al Regolamento n. 2011-03 dell’attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie), in particolare degli articoli X.III.3 e X.IV.13.

Articolo 4 – Efficacia dei contratti conclusi fuori sede

1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti attuativi della LISF, disciplinanti l’esercizio di specifiche attività riservate, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di otto giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare in forma scritta il proprio recesso

senza spese né corrispettivo al PROMOTORE FINANZIARIO o al SOGGETTO AUTORIZZATO. Tale facoltà deve essere indicata nei documenti consegnati al cliente. L'omessa indicazione della facoltà di recesso comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

2. La sospensione dell'efficacia dei contratti di cui al comma precedente non si applica agli ordini aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI disposti dal cliente nell'ambito di contratti relativi ai SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui alla lettera D1 e D2 dell'Allegato 1 alla LISF.

Articolo 5 – Responsabilità del soggetto autorizzato

1. L'attività di PROMOTORE FINANZIARIO è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo SOGGETTO AUTORIZZATO.

2. Il SOGGETTO AUTORIZZATO che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal PROMOTORE FINANZIARIO nell'espletamento dell'agenzia o del mandato ricevuto.

3. Dei danni arrecati a terzi dai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE è responsabile e ne risponde nei confronti dei terzi direttamente il SOGGETTO AUTORIZZATO. Delle sanzioni pecuniarie comminate da BANCA CENTRALE al SOGGETTO AUTORIZZATO in relazione all'operatività del dipendente che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, risponde del pagamento lo stesso SOGGETTO AUTORIZZATO, senza facoltà di regresso nei confronti del dipendente.

Articolo 6 – Regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti

1. Nell'OFFERTA FUORI SEDE deve essere garantita l'applicazione delle regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti previste dalle disposizioni in materia di SERVIZI DI INVESTIMENTO e sollecitazione all'investimento. I SOGGETTI AUTORIZZATI si organizzano in modo che sia assicurato il rispetto, anche da parte degli OFFERENTI FUORI SEDE, delle regole previste con riguardo allo specifico SERVIZIO DI INVESTIMENTO o STRUMENTO FINANZIARIO offerto.

2. Qualora l'OFFERTA FUORI SEDE riguardi prodotti o servizi di cui all'articolo 3, comma 3, diversi dai SERVIZI DI INVESTIMENTO e dagli STRUMENTI FINANZIARI, deve essere parimenti garantita l'applicazione delle specifiche regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti previste per tali servizi e prodotti e ugualmente i SOGGETTI AUTORIZZATI si devono organizzare affinché ne sia assicurato il rispetto.

3. Gli OFFERENTI FUORI SEDE sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza. A tal fine i SOGGETTI AUTORIZZATI si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei PROMOTORI FINANZIARI e dei dipendenti di cui si avvalgono per effettuare l'OFFERTA FUORI SEDE.

TITOLO II

REGISTRO E DISPOSIZIONI SUI PROMOTORI FINANZIARI E SUI DIPENDENTI DI SOGGETTI AUTORIZZATI CHE ESERCITANO L'OFFERTA FUORI SEDE

Capo I

Istituzione, contenuto e pubblicità del registro

Articolo 7 – Istituzione del registro

1. E' istituito il REGISTRO pubblico dei PROMOTORI FINANZIARI di cui all'articolo 25 della LISF, comprensivo di apposita sezione dedicata ai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE.
2. Al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI sono iscritte le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al Capo II del presente Titolo che esercitano professionalmente l'OFFERTA FUORI SEDE.
3. In apposita sezione del REGISTRO sono iscritti i dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e di competenze professionali equivalenti a quelle di cui all'articolo 11 previste per l'esercizio professionale dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO, la cui valutazione di equivalenza è rimessa allo stesso SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE. L'iscrizione di dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI nell'apposita sezione del REGISTRO, così come la permanenza dell'iscrizione, è altresì condizionata alla compatibilità e attinenza del ruolo ricoperto, dagli stessi dipendenti, nell'organizzazione aziendale del SOGGETTO AUTORIZZATO con l'effettivo svolgimento dell'OFFERTA FUORI SEDE. Tale condizione, come il suo venir meno, deve essere oggetto di apposita dichiarazione resa dal SOGGETTO AUTORIZZATO.

Articolo 8 – Contenuto del registro

1. Il REGISTRO, nella parte dedicata ai PROMOTORI FINANZIARI, contiene le seguenti informazioni con riferimento a ciascun iscritto:
 - a) numero di iscrizione;
 - b) data di iscrizione;
 - c) cognome e nome;
 - d) luogo e data di nascita;
 - e) luogo di residenza;
 - f) domicilio sammarinese: sede principale dell'attività e luogo di conservazione dei documenti obbligatori;
 - g) denominazione del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale è svolta l'OFFERTA FUORI SEDE;
 - h) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.
2. La sezione del REGISTRO relativa ai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE contiene le seguenti informazioni con riferimento a ciascun iscritto:

- a) numero di iscrizione;
- b) data di iscrizione;
- c) cognome e nome;
- d) luogo e data di nascita;
- e) denominazione del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale è svolta l'OFFERTA FUORI SEDE;
- f) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

Articolo 9 – Pubblicazione e tenuta del registro

1. La BANCA CENTRALE cura la tenuta e l'aggiornamento del REGISTRO di cui al precedente articolo 7, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito *internet* (www.bcsm.sm).

2. La BANCA CENTRALE, nel curare la tenuta e l'aggiornamento del REGISTRO:

- a) procede alle iscrizioni e alle cancellazioni, comunicandole agli interessati, nonché all'aggiornamento dei dati in esso riportati;
- b) rilascia agli OFFERENTI FUORI SEDE, gli attestati di iscrizione e cancellazione, nonché ogni ulteriore attestazione su richiesta degli iscritti;
- c) riporta tempestivamente evidenza dei provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti da parte della BANCA CENTRALE;
- d) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione. I SOGGETTI AUTORIZZATI collaborano con la BANCA CENTRALE, accertando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione al REGISTRO, valutandone il mantenimento a seguito dell'iscrizione e informando tempestivamente la BANCA CENTRALE in caso di perdita dei medesimi.

Capo II

Requisiti e procedimento per l'iscrizione nel registro

Articolo 10 – Requisiti di onorabilità

1. Per l'iscrizione nel REGISTRO è necessario il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità richiesti per gli ESPONENTI AZIENDALI di banche, come disciplinati dall'articolo IV.II.1 del Regolamento n. 2007-07 e successive modifiche.

2. Per comprovare il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma, alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda stessa:

- a) certificato penale generale, certificato dei carichi pendenti, certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;

- b) autodichiarazione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, resa dal soggetto istante avanti a pubblico notaio sammarinese o ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello denominato “*offerenti fuori sede: autodichiarazione requisiti di onorabilità*”.

3. Ai certificati di cui al precedente comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

4. I certificati di cui al secondo comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.

Articolo 11 – Requisiti di professionalità dei promotori finanziari

1. Per l'iscrizione nel REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI sono necessari i seguenti requisiti di professionalità:

- a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- b) adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella presentazione dell'OFFERTA FUORI SEDE.

2. Per comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente comma, è richiesto il superamento di specifica prova valutativa d'idoneità accreditata dalla BANCA CENTRALE se svolta a San Marino o, se svolta all'estero, comunque idonea:

- a) all'iscrizione ad omologhi albi o registri tenuti da altre autorità di vigilanza di Paesi Membri dell'Unione europea o da organismi esteri di autoregolamentazione riconosciuti nei predetti Paesi per l'esercizio di attività equipollenti a quella di PROMOTORE FINANZIARIO;
- b) all'ottenimento di certificazioni professionali rilasciate da associazioni riconosciute dalle autorità di vigilanza di Paesi Membri dell'Unione europea ai fini predetti.

Nei casi di prova valutativa d'idoneità svolta all'estero il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà sussistente fino ad eventuale mancato superamento, in esito al secondo tentativo, del Test Integrativo Specifico, accreditato dalla BANCA CENTRALE e svolto su convocazione della stessa, avente per oggetto esclusivo il presente regolamento e la pertinente regolamentazione sammarinese in materia.

3. Per la verifica dei requisiti indicati nei precedenti commi devono essere prodotti i seguenti documenti:

- a) copia autenticata o certificazione del titolo di studio;
- b) *curriculum vitae*;
- c) certificazione di superamento della prova valutativa di cui al precedente comma 2.

Articolo 12 – Situazioni impeditive e di incompatibilità relative ai promotori finanziari

1. Non possono essere iscritti al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI e, se iscritti, sono cancellati d'ufficio, i soggetti che:

- a) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento sanzionatorio di cancellazione dal REGISTRO medesimo;
- b) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento di gravità analoga a quello di cui alla precedente lettera a) o di radiazione da registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere;
- c) hanno perso i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in albi o registri esteri di cui alla precedente lettera b).

2. L'esercizio professionale dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO è incompatibile:

- a) con lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in STRUMENTI FINANZIARI, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del SOGGETTO AUTORIZZATO per il quale lo stesso PROMOTORE opera;
- b) con la qualità di amministratore, sindaco, responsabile o addetto al controllo interno, dipendente di un SOGGETTO AUTORIZZATO o di soggetti esteri autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza all'esercizio di attività riservate equipollenti a quelle di cui alla LISF;
- c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente di società di revisione incaricate della certificazione del bilancio di SOGGETTI AUTORIZZATI o di soggetti esteri autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza all'esercizio di attività riservate equipollenti a quelle di cui alla LISF;
- d) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Articolo 13 – Domanda di iscrizione al registro

1. La domanda di iscrizione al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI, redatta utilizzando il modello denominato "*offerenti fuori sede: schema della domanda di iscrizione nel registro dei promotori finanziari*" e corredata dei documenti indicati nel medesimo modello, deve essere sottoscritta dal diretto interessato e inviata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza.

2. La domanda di iscrizione alla sezione del REGISTRO dedicata ai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE, redatta utilizzando il modello denominato "*offerenti fuori sede: schema della domanda di iscrizione nel registro dei promotori finanziari – sezione dipendenti*" e corredata dei documenti indicati nel medesimo modello, deve essere sottoscritta congiuntamente dal SOGGETTO AUTORIZZATO e dal dipendente di cui è richiesta l'iscrizione e inviata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza.

3. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente presso la sede della BANCA CENTRALE ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla BANCA CENTRALE, se spedita a mezzo raccomandata a.r. o elettronica.

Articolo 14 – Provvedimenti della Banca Centrale

1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti di cui al presente Titolo, rilascia un provvedimento di accoglimento o di diniego.
2. Il termine previsto al comma precedente è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il richiedente di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica all'interessato l'interruzione del termine. Un nuovo termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa.
3. Il termine previsto al comma 1 è sospeso qualora la BANCA CENTRALE chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta, fissando un termine per la produzione delle stesse, con l'avvertenza che se le informazioni integrative non saranno fornite l'istanza si intenderà ritirata.
4. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza di iscrizione al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento sammarinese per intraprendere l'attività.
5. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma 4, il richiedente deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia delle autorizzazioni conseguite e del contratto di conferimento dell'incarico da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO. Qualora siano trascorsi più di sei mesi dal rilascio dell'attestazione prevista dal precedente comma 4, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità.
6. La BANCA CENTRALE, verificata la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, iscrive il soggetto richiedente nel REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI e rilascia attestato di avvenuta iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).
7. La BANCA CENTRALE notifica l'avvenuta iscrizione del PROMOTORE FINANZIARIO agli uffici dell'amministrazione pubblica interessati.
8. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza di iscrizione alla sezione del REGISTRO dedicata ai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE, la BANCA CENTRALE iscrive il soggetto nell'apposita sezione del REGISTRO e rilascia attestato di avvenuta iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).

Capo III

Sospensione e cancellazione dal registro

Articolo 15 – Sospensione su istanza di parte

1. Gli OFFERENTI FUORI SEDE possono chiedere la sospensione dal REGISTRO inviando un'istanza alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza. L'istanza con cui è richiesta la sospensione è sottoscritta dal PROMOTORE FINANZIARIO ed è inviata per conoscenza al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera. Qualora l'istanza di sospensione riguardi un dipendente di SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, l'istanza stessa è sottoscritta dal dipendente e inviata per conoscenza al SOGGETTO AUTORIZZATO o è sottoscritta dal SOGGETTO AUTORIZZATO e inviata per conoscenza al dipendente stesso ovvero è sottoscritta congiuntamente da entrambi.

Articolo 16 – Sospensione d'ufficio

1. La BANCA CENTRALE può disporre la sospensione dell'OFFERENTE FUORI SEDE dal REGISTRO per un periodo di tempo non superiore a sei mesi in caso di violazioni di legge o del presente Regolamento, ed in particolare in caso di:

- a) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, qualora le incompatibilità risultino rimuovibili entro un termine adeguatamente limitato;
- b) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO delle regole generali di comportamento di cui all'articolo 20, commi 2 e 3;
- c) violazione da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE delle regole di presentazione e di comportamento verso la clientela di cui all'articolo 21, comma 4;
- d) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 22.

Articolo 17 – Cancellazione su istanza di parte

1. Gli OFFERENTI FUORI SEDE possono chiedere la cancellazione dal REGISTRO inviando un'istanza alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza. L'istanza con cui è richiesta la cancellazione è sottoscritta dal PROMOTORE FINANZIARIO ed è inviata per conoscenza al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera. Qualora l'istanza di cancellazione riguardi un dipendente di SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, l'istanza stessa è sottoscritta dal dipendente e inviata per conoscenza al SOGGETTO AUTORIZZATO o è sottoscritta dal SOGGETTO AUTORIZZATO e inviata per conoscenza al dipendente stesso ovvero è sottoscritta congiuntamente da entrambi.

Articolo 18 – Cancellazione d'ufficio

1. La BANCA CENTRALE può disporre la cancellazione d'ufficio dal REGISTRO nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione, e con riferimento ai PROMOTORI FINANZIARI, incluso il sopraggiungere di eventuali situazioni impeditive o di incompatibilità di cui all'articolo 12, qualora le situazioni di incompatibilità non risultino rimuovibili entro un termine adeguatamente limitato;
- b) gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dal presente Regolamento, tra cui:
 - 1) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

- 2) OFFERTA FUORI SEDE svolta per conto di soggetti non autorizzati;
- 3) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I della LISF e delle relative disposizioni di attuazione da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE;
- 4) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO delle regole di presentazione e di comportamento verso la clientela di cui all'articolo 21, commi 5, 6 e 7;
- 5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente ovvero alla BANCA CENTRALE di informazioni e documenti non veritieri da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE;
- 6) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE;
- 7) esecuzione di operazioni non disposte o autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE;

Il carattere di gravità può discendere anche dalla reiterazione di violazioni già sanzionate con la sospensione ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

- c) mancato superamento, dopo due tentativi, del Test Integrativo Specifico di cui al precedente articolo 11 comma 2;
- d) decesso;
- e) cancellazione dal Registro di cui all'articolo 11 della LISF del SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE.

Articolo 19 – Procedimento ed effetti dei provvedimenti di sospensione e cancellazione

1. La BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di sospensione o cancellazione su istanza di parte emana un provvedimento con il quale dispone rispettivamente la sospensione o la cancellazione.

2. Nei casi di sospensione o cancellazione d'ufficio, la BANCA CENTRALE contesta per iscritto al PROMOTORE FINANZIARIO, ovvero, qualora la contestazione riguardi un dipendente di un SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, allo stesso SOGGETTO AUTORIZZATO e al dipendente, le violazioni o gli altri presupposti rilevati, specificando i fatti e gli eventuali documenti che ne costituiscono il fondamento, ed assegna, al PROMOTORE FINANZIARIO o, se la contestazione riguarda un dipendente, al SOGGETTO AUTORIZZATO, un termine di trenta giorni per presentare le controdeduzioni.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente, la BANCA CENTRALE, valutate le eventuali controdeduzioni, emana un provvedimento con il quale, se non ritiene di disporre l'archiviazione delle contestazioni ovvero ravvisi sanabile quanto rilevato, dispone la sospensione per un tempo determinato, compreso nel limite di cui all'articolo 16, comma 1, ovvero la cancellazione dal REGISTRO.

4. La BANCA CENTRALE notifica i provvedimenti di sospensione e cancellazione assunti ai sensi dei commi precedenti. Qualora il provvedimento riguardi un PROMOTORE FINANZIARIO la notifica ha luogo nei confronti del

PROMOTORE FINANZIARIO stesso, presso il domicilio sammarinese, del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera, presso la sede legale del medesimo, e degli uffici dell'amministrazione pubblica interessati. Nel caso in cui il provvedimento riguardi un dipendente di un SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, la notifica ha luogo nei confronti dello stesso SOGGETTO AUTORIZZATO e del dipendente, comunque per entrambi presso la sede legale del SOGGETTO AUTORIZZATO.

5. Avverso i provvedimenti di sospensione o cancellazione d'ufficio è ammesso, ai sensi dell'articolo 38, comma 6 della LISF, il ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68 e succ. mod.

6. Dall'emanazione del provvedimento della BANCA CENTRALE con cui si dispone la sospensione e per l'intero periodo di sospensione dal REGISTRO, l'OFFERENTE FUORI SEDE è tenuto a portare a compimento eventuali operazioni per le quali ha già ricevuto le somme da trasmettere al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera, non può promuovere o concludere nuovi contratti, ma può prestare la propria collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati prima della sospensione stessa.

7. I provvedimenti di sospensione e la durata della sospensione stessa, dove definita, sono annotati nel REGISTRO, fino alla cessazione della sospensione.

8. Dall'emanazione del provvedimento della BANCA CENTRALE con cui si dispone la cancellazione, l'OFFERENTE FUORI SEDE non può promuovere o concludere nuovi contratti ed è tenuto a portare a compimento eventuali operazioni per le quali ha già ricevuto le somme da trasmettere al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera.

Capo IV

Regole di organizzazione e di comportamento relative agli offerenti fuori sede

Articolo 20 – Regole generali di comportamento relative ai promotori finanziari

1. I PROMOTORI FINANZIARI devono operare sulla base di un contratto scritto con il SOGGETTO AUTORIZZATO che ha conferito loro l'incarico. Tale contratto deve disciplinare il contenuto delle prestazioni dovute, le modalità di svolgimento, la determinazione delle provvigioni, e individuare gli STRUMENTI FINANZIARI e i SERVIZI DI INVESTIMENTO da OFFRIRE FUORI SEDE.

2. I PROMOTORI FINANZIARI, devono sempre comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni loro applicabili in materia di antiriciclaggio. I PROMOTORI FINANZIARI sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale operano e ad assolvere ai compiti demandati sulla base e nei limiti

dell'incarico conferito, per garantire, ai sensi dell'articolo 6, il rispetto delle regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti riguardanti i servizi o strumenti offerti.

3. I PROMOTORI FINANZIARI sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, eccetto che nei confronti del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale operano ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Articolo 21 – Regole di presentazione e di comportamento verso la clientela

1. Al momento del primo contatto, l'OFFERENTE FUORI SEDE:

- a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera, da cui risultino gli elementi identificativi di tale SOGGETTO, gli estremi di iscrizione al REGISTRO e i dati anagrafici del PROMOTORE o del dipendente stesso che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 4;
- b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato A.

2. In caso di variazione dei dati riportati nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere consegnata al cliente o al potenziale cliente una nuova versione aggiornata della dichiarazione stessa.

3. L'OFFERENTE FUORI SEDE assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.

4. L'OFFERENTE FUORI SEDE deve verificare l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni, e consegnargli copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento sottoscritto.

5. L'OFFERENTE FUORI SEDE può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- a) assegni bancari, assegni circolari o vaglia postali intestati al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, STRUMENTI FINANZIARI o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
- b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

- c) STRUMENTI FINANZIARI nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

6. L'OFFERENTE FUORI SEDE non può ricevere dalla clientela denaro contante e nessuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

7. L'OFFERENTE FUORI SEDE non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela o della potenziale clientela o comunque alla medesima collegati.

Articolo 22 – Conservazione della documentazione da parte degli offerenti fuori sede

1. Il PROMOTORE FINANZIARIO deve conservare ordinatamente per almeno cinque anni nei luoghi comunicati:
 - a) copia dei contratti sottoscritti dai clienti per suo tramite;
 - b) altri documenti sottoscritti dai clienti;
 - c) la corrispondenza intercorsa con i SOGGETTI AUTORIZZATI per conto dei quali il PROMOTORE ha operato nel corso del tempo;
 - d) le registrazioni vocali che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.
2. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge in materia di conservazione di libri e documenti, i contratti e i documenti disciplinati nel presente Regolamento devono essere conservati per almeno cinque anni dal momento della loro creazione, anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali o altre forme tecniche equivalenti che ne assicurino l'integrità. Anche le registrazioni vocali degli ordini e delle autorizzazioni telefoniche devono essere conservate per almeno cinque anni dalla loro effettuazione. Entro il suddetto termine di conservazione, il PROMOTORE FINANZIARIO deve mettere a disposizione del cliente che ne faccia richiesta, entro sette giorni dalla stessa, i documenti e le registrazioni in possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.
3. Il PROMOTORE FINANZIARIO deve annotare cronologicamente in apposito registro, tenuto anche in modo informatizzato, le singole operazioni concluse con la clientela.
4. Gli obblighi di conservazione dell'intera documentazione inerente all'OFFERTA FUORI SEDE esercitata da dipendenti ricadono e sono assolti dal SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale gli stessi dipendenti operano.

Articolo 23 – Abrogato

Capo V

Vigilanza

Articolo 24 – Poteri dell’Autorità di Vigilanza

1. La BANCA CENTRALE vigila sull’attività dei PROMOTORI FINANZIARI con i poteri previsti dalla Parte II, Titolo I, Capo I, della LISF.

Articolo 24-bis – Accertamenti ispettivi sui promotori finanziari

1. La BANCA CENTRALE esercita i poteri di indagine di cui all’articolo 42 della LISF avvalendosi di propri ispettori ovvero di revisori contabili esterni all’uopo incaricati in base all’articolo 42, comma 3 della LISF.

2. Le ispezioni sono volte ad accertare che l’attività di OFFERTA FUORI SEDE risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell’osservanza delle disposizioni regolanti l’esercizio dell’attività medesima. In tale quadro, l’accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa del PROMOTORE FINANZIARIO e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione dell’attività di OFFERTA FUORI SEDE (“a spettro esteso”) o il rispetto di specifiche normative applicabili all’attività (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dal PROMOTORE FINANZIARIO (“follow up”).

3. Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso gli uffici del PROMOTORE FINANZIARIO, allo scopo di effettuare indagini, devono esibire:

- a) una lettera di incarico indirizzata al PROMOTORE FINANZIARIO ispezionato, firmata dal Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e contenente le generalità dei soggetti incaricati;
- b) un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Nel corso delle indagini la BANCA CENTRALE può accedere, per il tramite della collaborazione del promotore stesso ai sensi di quanto previsto al successivo comma 6, all’intero patrimonio informativo del PROMOTORE FINANZIARIO, senza preclusione alcuna ed in regime di inapplicabilità dell’obbligo del segreto, in conformità con quanto previsto dall’articolo 36, comma 5, lettera b) della LISF.

5. L’esercizio dei poteri di indagine previsto dall’articolo 42, comma 2 della LISF nei confronti di soggetti ai quali il PROMOTORE FINANZIARIO ha esternalizzato funzioni aziendali presuppone l’avvio degli accertamenti nei confronti del PROMOTORE FINANZIARIO ed avviene in forza della medesima lettera di incarico di cui sopra.

6. Il PROMOTORE FINANZIARIO ispezionato è tenuto a prestare la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti e, in particolare, deve fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengono di acquisire. Il PROMOTORE FINANZIARIO deve anche attivarsi per garantire che le

informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti e in possesso di altri soggetti coinvolti siano tempestivamente resi disponibili.

7. A conclusione degli accertamenti viene redatto un “rapporto ispettivo” contenente la descrizione circostanziata dei fatti ed atti riscontrati, che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l’esercizio dell’attività.

8. La BANCA CENTRALE notifica il rapporto ispettivo al PROMOTORE FINANZIARIO entro i sessanta giorni successivi alla chiusura degli accertamenti. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

9. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il PROMOTORE FINANZIARIO interessato deve far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall’ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

10. Resta ferma la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell’accertamento ispettivo.

Articolo 25 – Documentazione da inviare all’Autorità di Vigilanza da parte dei promotori finanziari

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno i PROMOTORI FINANZIARI devono far pervenire, mediante consegna manuale o a mezzo raccomandata a.r. o elettronica alla BANCA CENTRALE:

- a) l’autodichiarazione di cui al modello denominato “*offerenti fuori sede: autodichiarazione permanenza requisiti per l’esercizio dell’attività di promotore finanziario*”, con firma digitale o autenticata da pubblico notaio o sottoscritta direttamente presso la BANCA CENTRALE;
- b) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, redatta secondo lo schema definito con apposito provvedimento pubblicato sul sito *internet* della BANCA CENTRALE, www.bcsm.sm.

Articolo 26 – Obblighi di comunicazione

1. Successivamente all’iscrizione, ai fini dell’aggiornamento del REGISTRO, i PROMOTORI FINANZIARI, ovvero i SOGGETTI AUTORIZZATI congiuntamente al dipendente che esercita l’OFFERTA FUORI SEDE devono comunicare alla BANCA CENTRALE ogni variazione dei dati contenuti nel REGISTRO stesso, entro dieci giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

2. I SOGGETTI AUTORIZZATI comunicano alla BANCA CENTRALE il venir meno in capo ai PROMOTORI FINANZIARI e ai dipendenti di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l’iscrizione al REGISTRO.

3. I SOGGETTI AUTORIZZATI trasmettono alla BANCA CENTRALE i nominativi dei PROMOTORI FINANZIARI e dei dipendenti di cui si avvalgono per l'OFFERTA FUORI SEDE con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di agenzia o di mandato ovvero di lavoro dipendente, nel corso del mese precedente.

Articolo 27 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni contenute nel presente Regolamento è sanzionabile ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76.

2. Le sanzioni pecuniarie comminate da BANCA CENTRALE ai SOGGETTI AUTORIZZATI ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del presente Regolamento, si applicano nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 22 del Decreto 30 maggio 2006, n. 76, conformemente a quanto ivi previsto.

3. In caso di procedimenti sanzionatori a carico di PROMOTORI FINANZIARI non residenti in territorio sammarinese, il domicilio indicato ai sensi del superiore articolo 8, comma 1, lettera f), si intende eletto anche ai sensi di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76.

TITOLO III OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

Articolo 28 – Operatività all'estero dei promotori finanziari iscritti al registro

1. Lo svolgimento all'estero dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO da parte dei soggetti iscritti al REGISTRO è sottoposto al rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese estero in cui si intende operare, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, e alla previa presentazione di una domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE contenente le seguenti informazioni:

- a) lo Stato estero nel cui territorio si intende operare;
- b) le modalità organizzative che si intendono adottare per lo svolgimento dell'attività;
- c) il SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale si intende svolgere l'OFFERTA FUORI SEDE;
- d) i SERVIZI DI INVESTIMENTO e gli STRUMENTI FINANZIARI che si intende OFFRIRE FUORI SEDE.

2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, valutata l'adeguatezza delle modalità organizzative rappresentate in relazione all'attività da svolgere, emana un provvedimento di accoglimento o di diniego. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14 per ciò che concerne l'interruzione e la sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'Autorità di vigilanza o eventuale altro organismo di autoregolamentazione competente dello Stato estero.

3. Ricevuta l'autorizzazione della BANCA CENTRALE, il PROMOTORE FINANZIARIO iscritto al REGISTRO può inoltrare istanza all'Autorità di vigilanza o a eventuale altro organismo di autoregolamentazione competente dello

Stato estero e deve informare la BANCA CENTRALE sull'esito della stessa e, in caso di esito positivo, comunicare la data effettiva di inizio dell'operatività all'estero ai fini dell'annotazione nel REGISTRO.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 – Promotori finanziari già iscritti all'elenco dei promotori finanziari tenuto dalla Banca Centrale

1. I PROMOTORI FINANZIARI di cui all'articolo 156, comma 5, della LISF, devono adeguarsi alle presenti disposizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 30 – Disposizioni abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 157, comma 4, della LISF, per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento divengono inapplicabili le disposizioni di vigilanza di cui alla Lettere Uniformi n. 39 e n. 94 indirizzate rispettivamente, alle società finanziarie e alle banche, nonché ai promotori finanziari, emanate in data 20 luglio 1998 in virtù di norme abrogate dalla LISF.

Articolo 31 - Modelli

1. I modelli richiamati nel presente Regolamento e di seguito elencati:

- a) *“offerenti fuori sede: autodichiarazione requisiti di onorabilità”;*
- b) *“offerenti fuori sede: schema della domanda di iscrizione nel registro dei promotori finanziari”;*
- c) *“offerenti fuori sede: schema della domanda di iscrizione nel registro dei promotori finanziari – sezione dipendenti”;*
- d) *“offerenti fuori sede: autodichiarazione permanenza requisiti per l'esercizio dell'attività di promotore finanziario”;*

sono pubblicati dalla BANCA CENTRALE, nella versione di volta in volta aggiornata, all'interno della sezione normativa del sito internet www.bcsm.sm, con evidenza della data di decorrenza della loro validità.

ALLEGATI
AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
PROMOZIONE FINANZIARIA E
OFFERTA FUORI SEDE
anno 2014 / numero 01

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI
COMPORAMENTO DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI DIPENDENTI DI
SOGETTI AUTORIZZATI CHE ESERCITANO L'OFFERTA FUORI SEDE NEI
CONFRONTI DELLA CLIENTELA**

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario o il dipendente di soggetti autorizzati che esercita l'offerta fuori sede:

1. deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto autorizzato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione al registro e i dati anagrafici del promotore o del dipendente stesso che esercita l'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso;
2. deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
3. deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
4. deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o dello strumento finanziario, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
5. deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
6. deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
7. può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- a)* assegni bancari o assegni circolari intestati al soggetto autorizzato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b)* ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
 - c)* strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
8. non può ricevere dall'investitore denaro contante né alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
9. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela o della potenziale clientela o comunque alla medesima collegati.